Cass. 10/10/2017 - 8/11/2017 n. 50954

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 23.11.2015 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia il 20 ottobre 2009, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato di lesioni perchè estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena per il residuo delitto di estorsione aggravata, confermando nel resto la pronuncia impugnata.

Gli imputati sono stati ritenuti responsabili per avere usato violenza al fine di costringere (...), amministratore di condominio, a sottoscrivere una dichiarazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, così assicurandosi un ingiusto profitto in danno del suddetto. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione l'avv. (...) nell'interesse di entrambi gli imputati e l'avv. (...) nell'interesse di (...).

L'avv. (...) ha dedotto i seguenti motivi:

1) nullità della sentenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli artt. 178 e 179 c.p.p., per essere stato il decreto, che disponeva il giudizio, notificato a (...), nato il (...), che è persona diversa dall'imputato, che si chiama (...) ed è nato il (...). Secondo il ricorrente, la motivazione della Corte d'appello si fonderebbe sulla conoscenza dell'atto notificato, che, però, non sarebbe confermata da nessun elemento;

2) nullità della sentenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 522 e 429 c.p.p., per essere l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 stata contestata non prima ma all'esito della compiuta istruttoria, pur se basata su elementi già noti nella fase delle indagini preliminari;

3) manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta qualificazione del reato come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni o violenza privata. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe eluso il problema della sussistenza o meno del preteso diritto invocato dalla difesa, ancorando sulle modalità della condotta violenta o minacciosa la distinzione tra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;

4) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 533 c.p.p., per essere stata affermata la responsabilità degli imputati sulla base soltanto delle dichiarazioni della parte civile, atteso che il certificato medico non proverebbe l'estorsione e i due testimoni non avrebbero assistito ai fatti.

L'avv. (...) ha dedotto:

1) l'inosservanza dell'art. 520 c.p.p., per non avere il Tribunale di Civitavecchia notificato all'imputato contumace il verbale dell'udienza in cui è stata contestata l'aggravante, con conseguente nullità della sentenza nella parte relativa alla circostanza aggravante;

2) vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, per non avere la Corte territoriale preso in considerazione i criteri di cui all'art. 133 c.p..

Considerato in diritto

1. I ricorsi sono integralmente inammissibili perché presentati per motivi non consentiti, assolutamente privi di specificità e comunque assertivi.

A) Quanto al ricorso proposto dall'avv. (...) si osserva che tutti i motivi risultano privi del necessario requisito della specificità, in quanto reiterativi di doglianze già esaminate e non accolte dalla Corte di appello con argomentazioni che sfuggono al sindacato di legittimità.

A1) In particolare, riguardo al primo motivo, la Corte d'appello ha correttamente motivato in ordine all'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio, notificato a (...) nato nel (...), anziché a (...) nato nel (...). Ha ritenuto, infatti, condividendo le articolate argomentazioni del primo decidente, che le circostanze specificamente elencate (v. f. 5 e 6) deponessero univocamente nel senso che si fosse dinanzi ad un errore materiale, "poiché l'imputato è stato fin dall'inizio del procedimento penale identificato in modo certo; correttamente avvisato in ogni momento previsto dal vigente rito e posto in condizioni di accorgersi dell'esiguità dei descritti errori".

A2) Nessun vizio inficia la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità, sollevata con riferimento alla contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, basata su elementi già noti nella fase delle indagini.

Al riguardo la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (v. Sez. 6, n. 18749 dell'11.4.2014, Rv. 262614; Sez. 5, n. 8631 del 21.9.2015, Rv. 266081), secondo cui va riconosciuto al P.M. il potere di procedere nel dibattimento alla modifica dell'imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l'imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva, come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l'oblazione.

A3) Anche le argomentazioni con cui la Corte d'appello ha ritenuto di qualificare il fatto come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni sono scevre da vizi.

Il giudice di merito, infatti, nel disattendere la richiesta di derubricazione avanzata dagli appellanti, ha osservato che la condotta era estorsiva poiché non vi era alcuna legittima pretesa da far valere. Così argomentando, la Corte di merito si è conformata ai principi enunciati da questa Corte, secondo cui i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione si distinguono anche in considerazione del fatto che, nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione, ragionevole anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto, pur nella consapevolezza di non averne diritto (Sez. 2, n. 46288 del 28 giugno 2016, Rv 268362; Sez. 2, n. 22935 del 29.5.2012, Rv 253192).

A4) Reiterativa ed aspecifica è anche la censura relativa all'affermazione di responsabilità degli imputati.

La Corte d'appello ha ritenuto che le chiare dichiarazioni della persona offesa circa l'aggressione, subita dagli imputati per ottenere una falsa attestazione di pagamento delle spese condominiali di oltre 3.000 Euro, erano pienamente confortate dalle dichiarazioni del teste I., che nell'immediatezza del fatto condusse la persona offesa (...) in ospedale a seguito delle lesioni ricevute, e da quelle del teste (...)., che al momento dei fatti vide i due suonare al citofono del (...). La Corte anzidetta ha poi ritenuto che le lesioni fossero state riscontrate dal certificato del pronto soccorso dell'ospedale di (...); che il (...) aveva riconosciuto a dibattimento l'imputato come uno dei suoi aggressori; che il medesimo imputato è risultato abitare insieme con la (...) nell'immobile dove è stata rinvenuta proprio la dichiarazione sottoscritta dall'amministratore (...).

A fronte di tali argomentazioni è di tutta evidenza che le critiche dei ricorrenti si palesano inammissibili, perché non si rapportano adeguatamente alla motivazione adottata dalla Corte d'appello, scevra da vizi sindacabili in questa sede, e si risolvono nella richiesta di rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e di adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

B) Quanto ai motivi del ricorso proposto dall'avv. (...) si osserva quanto segue.

B1) La nullità menzionata dal ricorrente, conseguente alla mancata notifica del verbale dell'udienza in cui è stata contestata l'aggravante, non ha carattere assoluto e, quindi, insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p., mancando una specifica previsione in tal senso (comma 2 di quest'ultima norma); essa integra una nullità a cosiddetto regime intermedio, che dev'essere dedotta, quanto meno, con i motivi di appello (art. 180 c.p.p.) ed in mancanza non può costituire oggetto di ricorso per cassazione.

Nel caso in esame, la censura non può dirsi sollevata nell'atto di appello, ove non si fa riferimento alcuno alla mancata notifica del verbale anzidetto e vi sono, invece, diffuse argomentazioni sull'asserita ammissibilità della contestazione suppletiva solo ove si fondi su elementi emersi per la prima volta nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Il che implica che la doglianza in esame non è consentita in questa sede.

B2) Nessun rilievo censorio può poi muoversi alla sentenza impugnata in merito alla determinazione della pena per il ricorrente (...).

La Corte d'appello ha infatti affermato che la pena inflitta "appare adeguata e congrua rispetto alla gravità dell'aggressione e alla sussistenza di precedenti penali" a carico dell'imputato, così adempiendo al suo obbligo di motivazione al riguardo.

Deve ricordarsi che questa Corte ha più volte precisato che è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., n. 5519 del 21/4/1979, Rv. 142252): invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento, come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere

(Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Rv. 245596; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Rv. 265283).

2) La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro millecinquecento ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Pqm

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 10 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2017